

INDICE

- 1. Oggetto e principi generali.**
- 2. Organi.**
- 3. Il Referente.**
- 4. La Segreteria Amministrativa.**
- 5. Entrate ed Uscite.**
- 6. Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo.**
- 7. Gestore della crisi.**
- 8. Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza.**
- 9. Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore.**
- 10. Ausiliari del Gestore.**
- 11. Rinuncia all'incarico.**
- 12. Incompatibilità e decadenza.**
- 13. Obbligo di riservatezza.**
- 14. Compensi spettanti ai Gestori ed all'Organismo.**
- 15. Responsabilità.**
- 16. Formazione.**

1. Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo (in seguito denominato "Organismo"), quale articolazione interna dell'Ordine medesimo.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla L. n. 3/2012 e ss.mm.ii., ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti

in cui ciò è consentito dalla normativa vigente, nonché la funzione di nomina dell'esperto prevista dall'art. 17 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con L. 21 ottobre 2021 n. 147).

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente Coordinatore
- b) la Segreteria Amministrativa

3. Il Referente.

Il C.O.A. nomina il Referente dell'Organismo, scelto preferibilmente tra avvocati di comprovata esperienza nel settore.

Il Referente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per altri quattro anni; il periodo di carica coincide con quello del C.O.A.

L'incarico del primo Referente cessa al termine del mandato del C.O.A che lo ha nominato, anche se la durata è inferiore ai quattro anni.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del successivo Referente.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente:

- esamina e dirige la tenuta del Registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori;
- nomina o sostituisce il Gestore della crisi;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria amministrativa;

procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/Liquidatore ed alla relativa segnalazione al Consiglio Direttivo;

è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n.

202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014;

4. La Segreteria amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario e da una o più unità operative scelte dal C.O.A., tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

5. Entrate ed Uscite.

Costituiscono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività dei Gestori.

Costituiscono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei Gestori e del Referente.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A., previ controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.O.A. derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) spese personali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'Organismo ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali;
- b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessari al funzionamento dell'Organismo;
- c) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'Organismo.

6. Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al C.O.A., che lo esegue tramite il proprio Tesoriere.

L'Organismo è tenuto comunque a depositare al C.O.A. semestralmente, entro il 10 luglio (per il semestre gennaio/giugno) ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile finanziario della propria gestione.

Il C.O.A., entro quindici giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, all'eventuale approvazione.

7. Gestore della Crisi.

La nomina del Gestore della crisi è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'Organismo.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi (RGC) dell'Organismo, gli avvocati iscritti agli Albi degli Ordini Forensi che:

siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, commi 5 e 6, D.M. n. 202/2014, anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto;

abbiano anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;

abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento con valutazione finale, della durata di 40 ore;

non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei 5 anni antecedenti la domanda di iscrizione all'O.C.C.

Il Gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale; in quest'ultimo caso, il Gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'Organismo.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente sono attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione, quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del Giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità e importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

I gestori si impegnano ad operare in esclusiva per l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

8. Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore.

Il Gestore della crisi comunica entro dieci giorni dal ricevimento della nomina a mezzo posta elettronica certificata l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata all'Organismo, ai sensi di

quanto previsto dall'art.11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

9. Requisiti di professionalità e onorabilità del Gestore.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del D.M. n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014.

10. Ausiliari del Gestore.

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari esperti in materie specifiche e con particolari competenze nell'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora il Gestore ritenga di avvalersi dell'opera di un ausiliario, formalizza la richiesta di nomina al Referente.

La Segreteria amministrativa richiede al Referente la predisposizione del preventivo relativo all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione e accettazione.

Il Referente procede alla nomina dell'ausiliario.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario, cui si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

11. Rinuncia all'incarico.

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va comunicata all'Organismo ed al Referente tramite posta elettronica certificata.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

12. Incompatibilità e decadenza.

Tutti gli organi individuati dal Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo.

Non possono essere nominati come Gestori, e se nominati decadono, coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel Regolamento:

- sono legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera A) al presente Regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

13. Obbligo di riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte ai sensi della L. n. 3/2012 e del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla L. n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati, come previsto dall'art. 15, comma 10, della L. n. 3 del 27 gennaio 2012, così come modificata ed integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo degli Avvocati sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 139/2005.

14. Compensi spettanti ai Gestori ed all'Organismo di Composizione.

I compensi sono attribuiti al Gestore della crisi, mentre all'Organismo spettano le indennità ed i rimborsi spese.

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi, per obbligazioni contratte al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, è previsto un costo fisso di accesso di €. 220,00.

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte nell'ambito dell'attività di impresa e delle liquidazioni è previsto un costo fisso di accesso di €. 244,00.

La somma versata per l'accesso alla procedura è necessaria per la formulazione del preventivo e per le attività prodromiche.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. n. 202/2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, ad eccezione dell'attività antecedente alla sottoscrizione del preventivo, incluse le attività accessorie.

In caso di più gestori nominati per la medesima procedura, il compenso verrà ripartito tra costoro in parti uguali.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. n. 202/2014.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle suddette disposizioni del D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli esperti/ausiliari eventualmente incaricati saranno inseriti/aggiunti al preventivo mediante indicazione specifica.

Al Gestore incaricato sarà versato il 70% delle entrate, a titolo di compenso, al netto delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di gestione ed amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II della L. n. 3/2012.

I compensi degli ausiliari di cui all'art. 10 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese. L'Organismo richiede, prima del deposito della relazione, il deposito del 40% dell'importo indicato sul preventivo come acconto sul compenso finale.

15. Responsabilità.

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

I Gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, dei relativi allegati e dell'art. 3 della L. n. 247/2012.

Le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai Gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli

Distrettuali di Disciplina, che procedono ai sensi degli artt. 50 e ss della L. n. 247/2012, ovvero del Referente, per quanto di competenza.

16. Formazione.

Gli iscritti nel registro dei Gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, D.M. n. 202/2014.

Essi hanno l'obbligo di curare ed aggiornare la propria formazione, mediante partecipazione a specifici corsi.

Il professionista cancellato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima del termine di due anni dalla data di cancellazione.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

Il professionista incaricato assume l'obbligo:

di essere formato adeguatamente e di mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore annuali nei settori scientifico – disciplinari di cui all'art. 4, comma 5, lett. b, D.M. n. 202/2014 o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all'art. 4, comma 5, lett. c, D.M. n. 202/2014.

Il professionista incaricato deve:

rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;

comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità o che possa ingenerare situazioni di parzialità o mancanza di neutralità;

agire in maniera completamente imparziale;

rifiutare la designazione ed interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;

svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, con congrua tempistica, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli;

mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n. 202/2014.

Ove il professionista incaricato della Gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni e contestuale sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della sospensione dall'elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che intacchino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente tenuti in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di due anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali valutazioni ritenute necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Gestore nei modi previsti dal presente regolamento.